

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI SCANDRIGLIA (Prov. di Rieti)**

Repertorio n. 4

del 12/11/2020

**CONTRATTO PER L'ESECUZIONE "OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO**

**STORICO DELLA FRAZIONE DI PONTICELLI DI SCANDRIGLIA. MESSA IN SICUREZZA**

**DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO"**

**CIG: 835716785F - CUP: J63H19000960001 - Importo € 571.083,70**

L'anno duemilaventi ( 2020 ) il giorno dodici ( 12 ) del mese di Novembre ( 11 ), io sottoscritto Dott. Umberto Imperi, nato a Montorio Romano (RM) il 22/08/1955, codice fiscale MPRMRT55M22F692B , Segretario Comunale dell'Ente predetto, ove risiedo per la carica, nella mia espressa qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, 4° comma lett. C) del Decr. Lgs. vo 267/2000, con atto pubblico informatico sottoscritto in forma digitale a distanza in forza del DPCM 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, ricevo il presente atto sottoscritto digitalmente tra i seguenti contraenti:

1) Geom. Leonardo Angeloni, nato a Rieti il 18 giugno 1976, codice fiscale NGLLRD76H18H282H, domiciliato per la carica presso gli uffici del Comune di Scandriglia, in via Umberto I° n. 33 – Scandriglia (RI), il quale interviene a questo atto in nome e per conto del Comune di Scandriglia, codice fiscale n.00122200579 , nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito chiamato **"Committente"**;

2) il Sig. Andrea Gioacchini, nato a Viterbo (VT), il 10.04.1966, codice fiscale GCCNDR66D10M082L , domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità di rappresentante legale dell'Impresa Gioacchini Sante s.a.s. di Andrea Gioacchini,

con sede legale in Strada Regionale n. 2 - Via Cassia Km. 136 +300 Loc. Ponte

Gregoriano snc, Acquapendente ( VT ) c.a.p. 01021, partita IVA 00062360565,

come risulta da visura camerale, agli atti di questa amministrazione,

di seguito per brevità, **Appaltatore o Impresa**.

#### **Preliminarmente**

Il costituito rappresentante del Comune dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle

conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più

conformi al vero, a norma dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che non

ricorre nei suoi confronti alcuna delle cause di divieto di sottoscrizione dei contratti

ed altri atti negoziali, di cui all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Il costituito rappresentante dell'Impresa dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la sua responsabilità personale e

consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti

o non più conformi al vero, a norma dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:

- di non aver mai ricevuto condanne tali da importare l'applicabilità dell'art. 32

quater del Codice Penale;

- di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre

con la Pubblica Amministrazione e che la Società non è sottoposta all'interruzione

dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

- di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei propri

confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni,

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi

dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.165/2001;

- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Dlgs 231/01 ed alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii. , nonché dei principi , delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Scandriglia , copia dei quali è disponibile on-line sul sito internet del Comune stesso;

- di impegnarsi a rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice di comportamento del Comune di Scandriglia e tenere una condotta in linea con il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e comunque tale da non esporre il Comune stesso al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.Lgs 231/01 e dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii.;

-di impegnarsi a non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti del Comune di Scandriglia e /o professionisti incaricati , a violare i principi del Codice di Comportamento;

-di comunicare tempestivamente al Comune di Scandriglia l'apertura di un'eventuale procedimento penale nei propri confronti per reati di cui al D.Lgs 231/01 e alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii. ;

#### **PREMETTONO**

- che con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero delle Economie e Finanze 30.12.2019 il Comune di Scandriglia ha ottenuto il finanziamento di €. 1.000.000,00 per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e nella fattispecie per il consolidamento del centro storico della Frazione di Ponticelli di Scandriglia;

- che il Comune di Scandriglia ha approvato con deliberazione della Giunta comunale, n.48 del 25 giugno 2020, il progetto esecutivo delle opere ***“Per la messa***

*in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e nella fattispecie per il*

*consolidamento del centro storico della Frazione di Ponticelli di Scandriglia” CUP:*

**J63H19000960001** , redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Scandriglia in data

08 giugno 2020 dell’importo di € 652.000,00 (euro seicentocinquantaduemila/00);

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 111 del 04

agosto 2020 ai sensi dell’art. 59 Comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016 come modificato

dal D.lgs. 32/2019, questo ente ha proceduto all’indizione di una bando di gara

mediante appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, così da

ridurre i tempi di affidamento dei lavori e rispettare i termini di cui al succitato

articolo 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 30.12.2019;

Considerato che per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto si è proceduto

tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) ed invitando Ditte di fiducia

presenti sulla piattaforma telematica stessa;

- che con la determinazione dirigenziale n. 138 del 12 agosto 2020 è stato stabilito

di aggiudicare la procedura dell’appalto per l’esecuzione delle opere **“Per la messa**

*in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e nella fattispecie per il*

*consolidamento del centro storico della Frazione di Ponticelli di Scandriglia” CUP:*

**J63H19000960001** – CIG: **835716785F** a favore dell’Impresa **GIOACCHINI SANTE**

**S.A.S.** di Andrea Gioacchini, con sede legale in Acquapendente (VT) c.a.p. 01021,

Via Cassia Km. 136+300 Loc. Ponte Gregoriano, C.F. e P.IVA n. 00062360565, che ha

offerto il ribasso del 16,50 % (sedicivirgolacinquantapercento) sull’importo a base

di gara, di €. 642.220,00, oltre oneri della sicurezza di €. 9.780,00, risultando

aggiudicataria per un importo di €. 536.253,70 oltre oneri per la sicurezza pari ad €.

9.780,00 e per un totale complessivo di €. 546.033,70 oltre I.V.A.-

- Che per quanto concerne la progettazione esecutiva, è risultata aggiudicataria la

stessa Impresa, **GIOACCHINI SANTE S.A.S.** di Andrea Gioacchini, come sopra

identificata, per un importo al netto del Ribasso d'asta del 16.50 %, di €. 25.050,00

oltre Cassa di previdenza ed IVA.-

- che il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all'Impresa

**GIOACCHINI SANTE S.A.S.** rilasciata dallo Sportello Unico Previdenziale

prot. n. INAIL-22963965 del 27.10.2020, attesta che l'Impresa stessa "Risulta

regolare" nel pagamento degli oneri contributivi;

- che il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Scandriglia ed approvato con la deliberazione di Giunta n. 48 del 25 giugno 2020;

- che occorre provvedere alla stipula del contratto dell'appalto per l'esecuzione delle opere "***Per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e nella fattispecie per il consolidamento del centro storico della Frazione di Ponticelli di Scandriglia***" CUP: **J63H19000960001** – CIG: **835716785F**;

- che lo schema del presente contratto è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 201 del 11/11/2020;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le Parti

#### **CONVENGONO E STIPULANO**

#### **ART. 1 - Oggetto del contratto**

1. Il Comune di Scandriglia appalta all'Impresa **GIOACCHINI SANTE S.A.S.** come sopra rappresentata l'esecuzione delle opere "***Per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e nella fattispecie per il consolidamento del centro storico della Frazione di Ponticelli di Scandriglia***" CUP: **J63H19000960001** –

CIG: **835716785F**;

L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o in questo richiamati nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni e al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, per la parte in vigore .

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) dell'intervento è il seguente: **835716785F** .

Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **J63H19000960001**.

### **ART. 2 - Valore dell'appalto**

L'importo contrattuale complessivo dell' appalto ammonta ad € 571.083,70 di cui :

**A1) € 546.033,70** (cinquecentoquarantaseimilazerotrentatre/70 ) così suddivisi:

a) € 536.253,70 (euro cinquecentotrentaseimiladuecentocinquantatre/70 )

per lavori veri e propri;

b) € 9.780,00 (euro novemilasettecentoottanta/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

**A2) € 25.050,00** oltre Cassa di previdenza ed IVA, per la progettazione esecutiva;

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art.3 comma 1) lett. eeee) del decreto legislativo 18/04/2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 3 - Pagamento dei corrispettivi**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione contrattuale del 20%.

2. La stazione appaltante provvede ai pagamenti in acconto, in corso d'opera, mediante emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, ogni qual volta il suo credito raggiunga la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00). Il certificato per il

pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione della fattura elettronica emessa ai sensi della L. 244/2007 e ss.mm.ii. intestata al Comune di Scandriglia con il seguente codice univoco: UFHRT4. La stazione appaltante prima di ogni pagamento dovrà accertare la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice. In caso di inadempienza contributiva dell'Impresa appaltatrice si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi di legge per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

5. In ogni caso se il pagamento è superiore a euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero), esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

6. I pagamenti a favore dell'Impresa appaltatrice saranno effettuati mediante bonifico bancario dietro l'emissione delle relative fatture, sulle quali dovrà essere riportata la dicitura ***“Per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e nella fattispecie per il consolidamento del centro storico della Frazione di Ponticelli di Scandriglia”*** CUP: J63H19000960001 – CIG: 835716785F, di cui all'art.1 comma 2.

7. L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, meglio precisati all'art. 23 del presente contratto.

8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **ART. 4 – Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, parte integrante del progetto esecutivo, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegata, l'offerta presentata dall'Impresa appaltatrice.

3. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

#### **ART. 5 – Termini di esecuzione e penalità**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 200 ( duecento) naturali, continui e successivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi, come meglio specificato nell'art. 2.10 del capitolato speciale.



2. Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato per l'esecuzione delle opere, la penale pecuniaria giornaliera rimane stabilita nella misura dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto.

3. Per le altre inadempienze saranno applicate le penalità previste dal capitolato speciale d'appalto e quelle previste dall'art. 10, comma 2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.

#### **ART. 6 – Sospensioni e/o riprese dei lavori**

La sospensione totale o parziale dei lavori, ordinata dal direttore lavori, è ammessa nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni, dipendenti da fatti non prevedibili al momento della firma del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

#### **ART. 7 – Domicilio dell'Appaltatore, direzione del cantiere**

A tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge domicilio in [REDACTED] (VT) c.a.p. [REDACTED], Via [REDACTED]. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal

Responsabile Unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio di cui sopra.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità

#### **ART. 8 – Oneri a carico dell'appaltatore**

**1.** L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadempienze. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione sono accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario

l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

3. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 27 del presente contratto.

#### **ART. 9 – Contabilità dei lavori**

1. La contabilità dei lavori è effettuata “ a misura” in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **ART. 10 – Invariabilità del corrispettivo**

1. La revisione dei prezzi non è ammessa e non si applica il comma 1) dell'art.1664 del Codice Civile.

**ART. 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli articoli 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento

2. L'Appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nell'esecuzione dei lavori, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

**ART. 12 - Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nell'emissione dei pagamenti relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini della legislazione vigente.

2. Trascorsi i termini di cui sopra, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

**ART. 13 - Conto finale, collaudo/regolare esecuzione, gratuita manutenzione.**

1. Il conto finale sarà redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Il collaudo deve essere eseguito entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di verifica o di collaudo volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei

lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato o nel contratto.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **ART. 14 - Recesso, risoluzione del contratto**

1. Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni di cui agli artt. 108 del D.Lgs n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni riguardante i contratti pubblici, nonché le disposizioni contenute all'art. 54 del Capitolato Speciale d'appalto.

2. La stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, anche nei seguenti casi, mediante semplice invio di pec con messa con preavviso di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **ART. 15 - Controversie.**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo rientrante nei limiti di cui all'art. 205 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dello stesso D.Lgs 50/2016.

2. In caso di reiezione della proposta di accordo bonario da parte dell'appaltatore che ha formulato le riserve, ovvero di inutile decorso del termine di cui al comma 6 dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sarà adito il giudice ordinario del foro di Rieti.

#### **ART. 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura dettati dalla normativa vigente e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

#### **ART. 17 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'Appaltatore depositerà presso la stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori:  
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) allegato al progetto esecutivo



forma parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegato.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **ART. 18 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

1. Si prende atto che l'Impresa **GIOACCHINI SANTE S.A.S. di Andrea Gioacchini** è iscritta nella White List della Prefettura di Viterbo "Elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013), nelle sezioni 01 - 02 - 03 - 05 - 07, con validità fino al 03/05/2021, pertanto ai sensi dell'art. 83-bis, 2 comma del decreto legislativo n. 159/2011, così come aggiunto dall'art. 3, 7 comma della legge n. 120/2020 l'iscrizione nella White List equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

2. Qualora, a seguito della richiesta di comunicazione antimafia ex art.67 del D.Lgs. 159/11, inoltrata comunque tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data 12/08/2020 prot. n. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0279456\_20200812, dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive oppure elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'aggiudicatario, il presente contratto sarà risolto automaticamente.

In caso di risoluzione, è fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite per l'esecuzione del contratto;

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 19 - Cessione del contratto e subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art.105 del Codice dei contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla vigente normativa.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'art. 105, del Codice dei contratti e s.m.i., nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

4. Il Subappaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### **ART. 20 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva dell'importo di euro 27.301,69 (euro ventisettemilatrecentouno/69) mediante polizza fideiussoria n. ██████████ rilasciata in data ██████████ dalla Compagnia di Assicurazioni AXA Assicurazioni S.p.A, Agenzia di ██████████ codice ██████████ avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo;

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19 gennaio 2018 n.31.

#### **ART. 21 - Obblighi assicurativi.**

L'Impresa dovrà presentare, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, la polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi, di cui all'art.103, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., avente validità dalla data di consegna lavori alla data di emissione del certificato di collaudo.

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza assicurativa dovrà avere i massimali espressamente previsti all'art. 2.8 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 22 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto e di quelli da questo aventi causa, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche

ed integrazioni introdotte dal Decreto Legge n.187 del 12 novembre 2010 e Legge di conversione 17 dicembre 2010 n.217.

2. Qualora l'Appaltatore abbia notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi suddetti ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rieti. Inoltre ha l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso le Poste Italiane spa dedicati, anche non in via esclusiva alla presente commessa pubblica.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, compresi quelli tra Appaltatore e Subappaltatore, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati, pena la risoluzione di diritto dell'affidamento stesso, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'Appaltatore ha già comunicato al Comune, al fine di consentire i pagamenti, i riferimenti del Conto Corrente Dedicato, o dei Conti Correnti Dedicati, oltre al nominativo dei soggetti autorizzati ad operarvi.

4. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiere delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

5. Le indicazioni operative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari sono quelle fornite dall'Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.

**ART. 23 - Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della

Stazione Appaltante, i seguenti documenti del progetto esecutivo:

Il capitolato speciale d' appalto, l' elenco dei prezzi, l'offerta economica presentata

dall'Appaltatore, gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo,

i piani di sicurezza previsti dall'art. 17 del presente contratto, il crono programma.

Documenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva

alcuna.

#### **ART. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Per tutto quanto altro non contemplato nel presente contratto si farà riferimento

alle disposizioni del Codice Civile, a quelle vigenti del DPR. n. 207/2010 , del D.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii., del Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti del 07.03.2018

n. 49 e del Capitolato Speciale d'appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell'aggiudicazione , trovano applicazione gli artt. 121, 122,123 e 124

dell'allegato 1 al D.Lgs n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 25 - Obblighi di riservatezza**

1. L'Appaltatore assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di

cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o

divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze

tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti

prestazioni contrattuali.

2. l'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze

dell'Amministrazione Comunale di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere di riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione comunale.

#### **ART. 26 - Trattamento dati personali**

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia, in ottemperanza al regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii..

2. Il rappresentante dell'Impresa dichiara di essere il Titolare e responsabile del trattamento dei dati, a norma del combinato disposto degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 196/2006 e ss.mm.ii..

#### **ART. 27 – Spese di contratto e trattamento fiscale**

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale, contratto e nessuna esclusa sono a carico dell'impresa. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di €. 571.083,70 oltre I.V.A. come per legge Il presente contratto è soggetto alla disciplina Iva e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informativo ( MUI ), per l'importo di 45,00.

Sono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati: Documentazione, progetto Esecutivo, offerta tecnica presentata in fase di gara.

Richiesto io, Segretario Comunale Rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di di strumenti informatici, su complessive ventitré ( 23 ) pagine a video, sottoscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale ( CAD ), D. Lgs. N. 82/2006, che con la loro sottoscrizione lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Io sottoscritto, Segretario Comunale Rogante, attesto che i certificati di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice e delle sue successive modificazioni.

Il Legale rappresentante dell'impresa GIOACCHINI SANTE S.A.S. di Gioacchini Andrea

Sig. Andrea Gioacchini

Il Responsabile dell' UTC del Comune di Scandriglia

Geom. Leonardo Angeloni

Il Segretario Comunale

Dott. Umberto Imperi